

Tribunale Ordinario di Milano

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezione Penale Direttissime

In composizione monocratica

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

composto dal Magistrato:

Dott.

Alberto NOSENZO

Giudice

ha pronunciato la seguente

**DEPOSITATO
IN CANCELLERIA**

il

SENTENZA

nella causa penale contro

, nato in il , elettivamente

domiciliato presso , libero, assente;

difeso di ufficio dall'avv. Filippo Zodda, presente;

VISTO

Milano, il

**IL SOST. PROC.
GENERALE**

IMPUTATO

Art. 648 c.p., perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, pur conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava o comunque riceveva, da persona rimasta sconosciuta il cellulare marca Samsung Galaxy S II, avente codice IMEI 352605054008149, compendio di furto consumato da ignoti in data 4.3.2014 in danni di
In Milano il 4.3.2014.

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b) Corpi Reato
- c) Mod. 1

il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio
Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Art.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.M.: previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 cpv c.p., condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa.

Difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine, concessione delle attenuanti generiche, minimo della pena e doppi benefici di legge.



MOTIVI della DECISIONE

Con decreto in data 9.10.2015 il P.M citava avanti questo Tribunale
per rispondere del reato di ricettazione di un cellulare come in rubrica ascritto.

Il procedimento veniva chiamato all'udienza di smistamento del 12.7.2016 ove veniva dichiarata l'assenza dell'imputato *ex art. 420 bis c.p.p.*

All'udienza del 25.10.2016 veniva nominato nuovo difensore dell'imputato, il quale chiedeva termine.

All'udienza del 2.12.2016 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove chieste dalle parti.

All'udienza del 21.2.2017 la trattazione del procedimento veniva rinviata su richiesta del Pubblico Ministero di udienza.

All'udienza del 28.3.2017 il Tribunale: acquisiva sull'accordo delle parti la denuncia di furto sporta da
; procedeva all'esame del teste (operante); acquisiva il verbale di sequestro e successiva restituzione del cellulare del ; acquisiva documentazione relativa ad accertamenti telefonici. Il Tribunale dichiarava quindi chiusa l'istruttoria e, in esito alla conseguente discussione delle parti, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 530, 2° comma c.p.p., non essendo emerso al di là di ogni ragionevole dubbio, da un lato, che il cellulare fosse stato effettivamente rubato al (essendo altrettanto possibile che questi, invece, lo avesse smarrito), dall'altro lato, in ogni caso, anche data per provata la provenienza furtiva del bene, che l'imputato lo avesse ricevuto consapevole della sua provenienza illecita.

Dal compendio probatorio acquisito agli atti e utilizzabile ai fini della decisione è infatti emerso in sintesi che:

- nella notte tra il 26 e il 27 febbraio del 2014 , mentre si trovava a Milano in compagnia di alcuni colleghi di lavoro e stava per prendere un pulmino per tornare a Torino (ove alloggiava in un albergo), veniva avvicinato da un venditore di fiori. Dopo alcune battute iniziava con il venditore una discussione nel corso della quale quest'ultimo gli dava alcuni spintoni, ma grazie al tempestivo intervento dei colleghi la questione non aveva seguito;
- una volta giunto in albergo a Torino si accorgeva che gli era sparito il cellulare, che in precedenza custodiva nella tasca posteriore dei pantaloni;
- due giorni dopo egli riceveva su altro cellulare un sms di allarme generato dal programma antifurto installato sul cellulare smarrito, che lo avvertiva che era stata inserita una nuova scheda telefonica. A questo punto, presentava denuncia di furto;
- alcuni mesi dopo, sulla base di accertamenti effettuati presso alcune compagnie telefoniche, gli operanti eseguivano una perquisizione presso l'abitazione di domicilio dell'odierno imputato in , rinvenendo il cellulare di proprietà del e sottoponendolo a sequestro (cfr. verbale di perquisizione e sequestro del 13.11.2014 e deposizione del teste all'udienza del 28.3.2017, il quale ha precisato che l'imputato consegnò spontaneamente il cellulare agli operanti intervenuti). Successivamente, il cellulare in questione veniva restituito al (cfr. verbale di restituzione del cellulare in data 19.12.2014).

A fronte di tale ricostruzione, il Tribunale ritiene che non sia stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che il cellulare fosse stato effettivamente rubato a (e, quindi, che potesse considerarsi di provenienza furtiva).

La descrizione della vicenda contenuta nella denuncia non consente infatti di stabilire se avesse effettivamente subito un furto ad opera del venditore ambulante ovvero se avesse già smarrito il cellulare in precedenza ovvero, ancora, se lo avesse smarrito successivamente durante il viaggio di rientro a Torino.

Nessun elemento certo è dunque emerso nel corso dell'istruttoria idoneo a convincere della avvenuta sottrazione illecita (e, quindi, della provenienza da furto del bene).

In ogni caso, nemmeno è stata raggiunta la prova al di là di ogni ragionevole dubbio del fatto che l'odierno imputato fosse consapevole della provenienza in ipotesi furtiva del cellulare in questione.

Trattasi infatti di un unico oggetto, di valore non particolarmente elevato, di uso comune, spesso oggetto di compravendita di seconda mano; è dunque ben possibile (sicché rimane un fondato dubbio) che l'imputato lo avesse acquistato senza avere conoscenza della sua provenienza (e senza avere elementi di anomalia tali da poter far sorgere un dubbio sul punto).

Alla luce del quadro probatorio sopra riassunto, ritiene pertanto questo Tribunale che manchi la prova certa della provenienza furtiva del cellulare (e comunque della consapevolezza dell'imputato in ordine alla sua in ipotesi illecita provenienza), sicché egli va assolto dal reato a lui ascritto *ex art. 530, 2° comma c.p.p.*

P.Q.M.


Visto l'art. 530, 2° comma c.p.p.

ASSOLVE

dal reato a lei ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Milano, il 28.3.2017.

Il Giudice
(Alberto Nosenzo)



Def. 2
in corso
26.4.17

